

**N. R.G. 2426/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del popolo italiano*

**Corte d'Appello di Milano**

- **Quarta sezione civile** -

La Corte composta dai magistrati

dr.ssa Anna Mantovani  
dr. Francesco Distefano  
dr.ssa Francesca Mammone

Presidente  
Consigliere rel.est.  
Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nelle cause riunite iscritte ai nn. 2426/2018 e 2428/2018 R.G. promosse

**DA**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], rappresentati e difesi, come da procura in  
atti, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, [REDACTED]  
[REDACTED]

- appellanti-

**CONTRO**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], tutti rappresentati e difesi, in forza di procura agli atti, dagli avv.ti [REDACTED]





ceduta a una società posseduta dal [REDACTED], la quale avrebbe dovuto redistribuire le azioni tra i partner di [REDACTED] per, infine, sciogliersi o fondersi in [REDACTED] stessa.

Tuttavia, nel tempo, il [REDACTED], e [REDACTED] per esso, provvedevano alla “distruzione” del [REDACTED] stabilizzando la situazione che avrebbe dovuto essere solo provvisoria e nonostante la censura mossa nei suoi confronti dal comitato dei Garanti, dichiarava di non avere alcuna intenzione di procedere a una ripartizione delle azioni nel senso voluto dal [REDACTED], incorporato nell’Accordo Quadro.

Pertanto la [REDACTED], lamentando numerosi inadempimenti da parte del [REDACTED], aveva fatto ricorso **all’arbitrato irrituale di equità**, senza formalità di procedura, disciplinato dall’art. 5.9 dell’Accordo Quadro (“Le parti si impegnano fin da ora a dare pronta e puntuale esecuzione alle determinazioni arbitrali che andranno considerate come frutto della diretta volontà delle parti”) quantificando il danno nella differenza tra il prezzo pagato da [REDACTED] per il 60% di [REDACTED] (sei milioni di euro) e il valore commerciale della stessa partecipazione al momento della vendita (stimato dalla stessa [REDACTED] in euro diciotto milioni).

Nominato quale proprio arbitro l’avv. [REDACTED], il [REDACTED], a sua volta, aveva nominato arbitro il [REDACTED]; i due arbitri così nominati avevano individuato di comune accordo il terzo arbitro nella persona del [REDACTED].

Il lodo arbitrale, emesso a maggioranza con l’opinione dissenziente del [REDACTED] (a seguito di conferenza personale in data 29 settembre 2016 a Milano e, poi, di conferenza telefonica, in data 20 ottobre 2016) dichiarava i convenuti del [REDACTED] inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e, pertanto, tenuti a risarcire i danni liquidati nella somma complessiva di € 8.400.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali ed in favore di [REDACTED] l’ulteriore somma di € 200.00 oltre rivalutazione ed interessi.

Gli attori deducevano, altresì, che alle ore 18.51 del 20 ottobre 2016 il nuovo difensore del [REDACTED] aveva inviato via PEC una comunicazione ai componenti del Collegio Arbitrale, e per conoscenza ai difensori della [REDACTED], con la quale veniva revocato il mandato collettivo conferito agli arbitri per un presunto “grave inadempimento da parte del Collegio agli obblighi di imparzialità e terzietà, nonché all’obbligo di assicurare il pieno rispetto del contraddittorio nel procedimento arbitrale attualmente pendente”.

Alle ore 20.45 dello stesso giorno, il difensore del [REDACTED] aveva notificato agli arbitri un atto di citazione nel quale veniva chiesto l’accertamento della giusta causa di revoca del mandato.

Il lodo, unitamente all’opinione dissenziente del [REDACTED], era stato poi comunicato alle parti il 21 ottobre 2016 e il 22 ottobre 2016 i difensori della [REDACTED] avevano ricevuto per conoscenza



una comunicazione PEC del [REDACTED], anche per conto dei colleghi arbitri, nella quale si precisava, in risposta alla email del difensore del [REDACTED] del giorno precedente, che la revoca del mandato era pervenuta solo dopo l'avvenuta deliberazione, la redazione del testo del lodo e la documentazione dello stesso mediante la sua sottoscrizione da parte dell'arbitro [REDACTED] e che la revoca era priva di giusta causa ed inefficace.

Ciò premesso, gli attori [REDACTED] chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento di € 8.400.000,00, nonché di € 90.000,00, per la quota di compenso e spese di funzionamento del Collegio Arbitrale dallo stesso liquidati, e infine al pagamento a favore del [REDACTED] dell'importo di € 200.000,00; il tutto oltre rivalutazione e interessi legali.

I convenuti si costituivano, deducendo che nel corso del giudizio Arbitrale le parti avevano depositato quattro memorie difensive e si erano tenute – oltre alla udienza di costituzione del Collegio – due udienze.

All'udienza del 25 maggio 2016 il Collegio, invitando le parti a tentare una definizione bonaria della lite, aveva fissato la successiva udienza di discussione al 27 luglio 2016, invitando le parti a comunicare entro il 30 giugno 2016 l'eventuale raggiungimento di un accordo transattivo.

All'inizio di luglio le parti avevano prorogato di comune accordo il termine per la pronuncia del lodo al 30 ottobre 2016.

Con lettera in data 20 ottobre 2016 i convenuti avevano revocato il mandato conferito agli arbitri per giusta causa e, nella medesima data, avevano notificato atto di citazione per l'accertamento della legittimità della suddetta causa di revoca del mandato; la causa era stata iscritta a ruolo al n. 58352/2016 dinnanzi al Tribunale di Milano.

In data 21 ottobre 2016 il Collegio Arbitrale aveva comunicato alle parti il lodo, sottoscritto in data 20 ottobre 2016 dall'arbitro avv. [REDACTED] e solo in data 21 ottobre 2016 dagli altri due membri del Collegio.

I convenuti hanno esposto i seguenti fatti che li avevano portati a comunicare la revoca del mandato agli Arbitri.

Già ricevuta dalle parti la comunicazione della rinuncia ad ulteriore attività difensiva e la concorde istruzione di emettere il lodo entro il 30.10.2016 -salva l'eventualità in cui avesse avuto esito positivo la trattativa- ribadita dal prof. [REDACTED] la raccomandazione del Collegio per un riavvio della stessa, in data 16 settembre 2016 vi era stato un contatto telefonico tra l'avv. [REDACTED] (difensore [REDACTED]) e l'avv. [REDACTED] (difensore [REDACTED]) nel corso del quale – senza che quest'ultimo facesse alcun riferimento al fatto di aver trasmesso all'arbitro [REDACTED] documentazione inerente la controversia – fu ipotizzato, su proposta dell'avv. [REDACTED], di far incontrare i rispettivi clienti in presenza dei loro legali per tentare nuovamente una soluzione transattiva; in data 29 settembre 2016, i legali delle parti si erano dati atto



telefonicamente del fallimento delle trattative volte a tentare una conciliazione; l'avv. [REDACTED] aveva tentato di avere ulteriori informazioni sia sulla corrispondenza alla quale aveva accennato il [REDACTED], sia sulle lettere alle quali aveva fatto riferimento l'avv. [REDACTED], ipotizzando che potessero riguardare le vicende occorse nel mese di giugno 2016 riguardanti la revoca dei dottori [REDACTED] dalle cariche, rispettivamente, di [REDACTED], proposta dal consiglio di amministrazione del 31 maggio 2016 e le dimissioni di entrambi comunicate con lettere del 21 giugno 2016, argomento che, se portato a conoscenza del Collegio, avrebbe certamente dovuto imporre agli arbitri l'instaurazione di un contraddittorio.

Pertanto, considerata la violazione delle regole del procedimento arbitrale determinata dall'invio di documenti da parte dell'avv. [REDACTED] nonché la violazione, da parte degli arbitri, dei doveri sugli stessi gravanti, con lettera in data 20 ottobre 2016, i convenuti avevano revocato il mandato conferito agli arbitri, ritenendo che i fatti circostanziati- ossia la mancata instaurazione del contraddittorio in merito all'invio di una missiva dell'avv. [REDACTED] con acclusi documenti relativi alla revoca dei dottori [REDACTED] dalle rispettive cariche, posta all'ordine del giorno della assemblea di [REDACTED] convocata, tra l'altro, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015"- sostanziasse una giusta causa di revoca del mandato loro conferito.

Solo dopo aver avuto accesso alle produzioni effettuate dagli [REDACTED] avevano avuto la possibilità di appurare l'effettivo contenuto della missiva dell'avv. [REDACTED] all'arbitro [REDACTED] e dei documenti alla stessa allegati.

L'avv. [REDACTED] con la comunicazione del 6 settembre 2016 non si era limitato ad informare [REDACTED] sull'andamento delle trattative, ma aveva volutamente censurato talune condotte dei convenuti, facendo intendere che la distanza tra le posizioni delle parti sarebbe stata riconducibile esclusivamente alle iniziative assunte da [REDACTED] nei confronti degli [REDACTED].

A tal fine l'avv. [REDACTED] aveva trasmesso all'avv. [REDACTED], oltre ai documenti riguardanti la proposta di revoca di [REDACTED] (come originariamente ipotizzato dall'avv. [REDACTED]), anche altra corrispondenza intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED], senza fare il minimo accenno al contenuto di tale trasmissione nelle telefonate con l'avv. [REDACTED].

L'avv. [REDACTED], dunque, a istruttoria ormai chiusa, dopo che le parti avevano dichiarato che tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione erano già state ampiamente discusse negli atti difensivi, nel mezzo di un dialogo conciliativo sollecitato dallo stesso collegio arbitrale (e senza informare le controparti nonostante diverse telefonate con l'avv. [REDACTED], come sopra esposto), aveva inviato il 6 settembre 2016 documenti di cui gli [REDACTED] disponevano in parte sin da maggio/giugno 2016.



L'unica ragione di tale condotta era, evidentemente, quella di tentare di influenzare la decisione del Collegio, depositando ben 29 pagine di documenti fuori tempo massimo e in plateale violazione di una precisa regola di procedura stabilita dal Collegio circa il deposito dei documenti.

Il Presidente del Collegio Arbitrale – ricevuto quanto trasmesso dall'avv. [REDACTED] (nuovi documenti inviati da una delle parti del giudizio e palesemente attinenti all'oggetto dello stesso) – pur avendone il potere a firma singola, non aveva instaurato un contraddittorio con i convenuti in relazione a tali irrituali produzioni.

Sulla base di tali premesse, formulavano in via riconvenzionale domanda di nullità del Lodo in quanto emesso dopo la revoca del mandato e comunque di accertamento della sussistenza dei motivi di annullabilità del lodo ex art. 808 ter, 2° comma, n. 1 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero ex art. 808 ter, 2° comma, n. 4 c.p.c. per inosservanza delle regole imposte dalle parti riguardo al deposito dei documenti, ovvero ex art. 808 ter 2° comma, n. 5 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, ovvero per errore di fatto.

Nelle more, il difensore dei convenuti chiedeva la riunione col procedimento (R.G. 58532/2016) promosso sempre dal [REDACTED] nei confronti degli Arbitri volto a far accertare la giusta causa di revoca del mandato arbitrale (nel quale intervenivano ex art. 105 cpc [REDACTED]), evidenziando l'oggettiva connessione fra le due cause ma il Tribunale rigettava l'istanza non ritenendo opportuna la riunione in quanto nel giudizio non erano parti gli Arbitri, convenuti solo nel precedente ai fini dell'accertamento della giusta causa di revoca del mandato.

Quindi, con **sentenza 4432/2018** resa in data 18.4.2018 così statuiva: *“Condanna i sig.ri [REDACTED] a pagare ai sig.ri [REDACTED] la somma di € 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila) oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturandi successivamente al 30.10.2016 sino al saldo, la somma di € 90.000,00 oltre accessori di legge, la somma di € 191.664,58 per imponibile oltre oneri accessori di legge ed altresì a pagare al sig. [REDACTED] l'ulteriore somma di € 200.000,00 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturandi successivamente al 30.10.2016 sino al saldo, confermando l'ordinanza ex art. 186 ter cpc in data 3.4.2017;2)- respinge le domande proposte dai convenuti; 3)- condanna i convenuti a pagare agli attori le spese processuali che liquida in Euro 113.470,00 di imponibile, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre oneri accessori di legge; respinge la domanda degli attori di condanna ex art. 96 cpc.”*

Con separata **sentenza n. 4440/2018**, il medesimo Tribunale rigettava la domanda di accertamento della giusta causa di revoca del mandato arbitrale per mancanza dei presupposti.



Con due distinti atti di appello, il [REDACTED] ha impugnato entrambe le sentenze n. 4440/2018 e n. 4432/2018.

Si sono costituiti tutti gli appellati insistendo per il rigetto dei gravami.

Riuniti giudizi in questo grado, introitata la causa una prima volta a sentenza con concessione dei termini per conclusionali e repliche e rimessa sul ruolo (facendo parte del collegio un giudice ausiliario), all'udienza del 12.11.2020, sulle conclusioni come in atti ribadite, la stessa è stata posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale nel respingere la domanda riconvenzionale di nullità del Lodo (irrituale, da valere come “determinazione contrattuale” ai sensi dell’art.808 ter c.p.c.) proposta dal [REDACTED], ha affermato che *“non si ravvisa, quindi, la violazione di regole del mandato nel fatto che gli Arbitri non abbiano sollecitato il contraddittorio sui documenti trasmessi con la lettera del 6.9.2016 dall’Avv. [REDACTED], né la violazione di regole sul deposito dei documenti, in quanto i documenti sono stati ricevuti dal Collegio come documentazione delle vicende successive all’ultima udienza incidenti negativamente sulle trattative auspicate dagli Arbitri, ciò in un fase in cui l’istruzione delle parti alla quale gli Arbitri si dovevano attenere era quella di emettere il lodo entro il 30.10.2016 in caso di esito negativo delle trattative. Ne discende l’accertamento incidentale dell’insussistenza della giusta causa di revoca del mandato e- per quanto rilevato sub II.I- dell’inefficacia della revoca del mandato comunicato agli Arbitri dal [REDACTED]. Di conseguenza dev’essere respinta la domanda di nullità del lodo, in quanto emesso da Arbitri il cui potere decisorio non è stato inficiato dalla revoca del mandato”*.

Con analoga argomentazione (e ritenendo assorbita l’eccepita tardività della revoca formulata dagli arbitri convenuti) ha altresì respinto con separata sentenza (n. 4440/2018), la domanda di accertamento della giusta causa di revoca del mandato arbitrale (quindi priva di effetti nel mandato collettivo, come da Cass.n.17433/2016).

Nel respingere la domanda di annullamento ha precisato che *“Non si ravvisa, quindi, il primo profilo di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella parte del lodo in cui gli Arbitri hanno affermato (a maggioranza) che i convenuti non avevano allegato, né dimostrato di “essersi adoperati per onorare il loro impegno” di reperire nuovi professionisti per allargare la partnership di [REDACTED] (pag. 25-27), ossia l’inadempimento dei convenuti rispetto alla mancata realizzazione del piano di partnership paritetica. Si deve escludere, quindi, l’esorbitanza degli Arbitri dai limiti del mandato per avere liquidato il danno secondo il criterio di determinazione dedotto dagli Attori, anch’esso oggetto di discussione fra le parti, considerato che la clausola compromissoria demandava al Collegio arbitrale la soluzione della controversia, come ricordato dagli Arbitri (pag. 38 lodo), anche riguardo al quantum del risarcimento”*

Inoltre, che *“Non si ravvisa, quindi, la violazione di regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, causa di annullamento ex art. 808 ter cpc n. 4, in quanto gli arbitri hanno osservato le regole sul deposito delle memorie e dei*



*documenti fino a quando i difensori hanno comunicato che il contraddittorio si era esaurito e, successivamente, hanno emesso il lodo come richiesto dai difensori in caso di esito negativo delle trattative”.*

*Ed infine che “mancano elementi oggettivi per affermare che gli Arbitri abbiano considerato ai fini della decisione i documenti trasmessi dall'avv. ██████████ con la missiva del 6 settembre 2016, missiva che era stata ricevuta dagli arbitri non come memoria, ma come informazione sullo stato delle trattative – informazione richiesta dal Collegio anche ai difensori del ██████████. Si deve ribadire, quindi, che gli arbitri hanno rispettato le regole del contraddittorio, in quanto risulta che hanno deciso solo sulla base delle memorie e dei documenti ritualmente prodotti dalle parti fino all'udienza del 25 maggio 2016”.*

*Con riguardo agli errori fatto li ha esclusi affermando che “gli Arbitri non hanno equiparato l'operazione oggetto dell'Accordo Quadro ad una semplice cessione di partecipazioni sociali, ma hanno considerato il più complesso, e comunque completamente diverso, disegno previsto nell'Accordo e che “Non si ravvisa, quindi, un errore di fatto nella decisione degli Arbitri, ma una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella auspicata dai convenuti, avendo gli Arbitri ritenuto che, pur a fronte dell'allargamento della partnership, il controllo di ██████████ era rimasto nelle mani dei due soci egemoni (██████████), titolari attraverso ██████████ di oltre il 70% delle azioni ██████████, ciò in contrasto con l'obbligo essenziale dell'Accordo Quadro2”.*

*Ed infine, che “il Collegio ha ritenuto non contestati o contestati solo in parte dai convenuti alcuni degli inadempimenti lamentati da ██████████ e ha accolto la domanda risarcitoria, liquidando anche in via equitativa i danni in misura nettamente inferiore rispetto alla richiesta. Non si ravvisa, quindi, un errore di fatto ex art. 1429 c.c., incidente sulla statuizione degli Arbitri relativa al risarcimento in favore di ██████████”.*

*Per concludere che “Non si ravvisa, quindi, un errore di fatto nella quantificazione da parte del Collegio del prezzo pagato agli ██████████, ma una diversa qualificazione giuridica del titolo d'incasso dell'ulteriore somma di € 2.036.677 rispetto a quella affermata dai convenuti”.*

*Ha quindi respinto le domande di nullità e annullamento del lodo proposte dai convenuti e in accoglimento delle domande degli attori ha pronunciato condanna dei convenuti a pagare le somme liquidate a titolo risarcitorio nel lodo e le spese processuali liquidate dal Collegio Arbitrale.*

\*\*\*\*

*Censurano tali argomentazioni gli appellanti ██████████, nei due atti d'appello, formulando i seguenti motivi - da trattare congiuntamente per evidente connessione logica - in riferimento alla questione della rilevanza processuale della lettera e alla presunta violazione del contraddittorio ed alle sue ricadute in punto di validità del Lodo.*

*Deducono, in primo luogo, che ha errato il primo decidente ad affermare che l'avv. ██████████ (difensore nel Lodo della ██████████) con la comunicazione del 6 settembre 2016 si era limitato ad informare*





l'arbitro [REDACTED] sull'andamento delle trattative, giacché invece aveva inviato una vera e propria memoria difensiva corredata di documenti (in violazione delle regole concordemente pattuite circa i termini e le modalità di deposito della produzione di documenti - da effettuarsi presso la sede dell'arbitrato, trasmettendone contestualmente copia a ciascuno degli arbitri e al segretario- di cui il Collegio arbitrale aveva poi tenuto conto in sede decisionale, così alterando il contraddittorio, non essendo stato messo in condizioni il gruppo [REDACTED] di controdedurre.

Ribadiscono di aver appreso la notizia di quella lettera quasi casualmente, in quanto trasmessa dal proprio arbitro di parte come informazione di scarsa importanza, sicché nessuna inerzia colpevole da parte loro vi era stata, non essendo stati messi in grado apprezzare il contenuto, donde non risponde al vero, come sostenuto dal primo giudice, che *“nulla avrebbe impedito ai Difensori del [REDACTED] di richiedere agli Arbitri informazioni sul contenuto dei documenti trasmessi dall'avv [REDACTED], della cui esistenza avevano avuto notizia quanto meno in data 14 settembre 2016 dall'Arbitro [REDACTED]...pur sapendo che gli Arbitri a quel punto avrebbero dovuto emettere il lodo entro il 30 ottobre 2016”*.

Inoltre, evidenziano che la mail del [REDACTED] non era affatto l'adempimento alla richiesta del Collegio ai difensori di informarli sullo stato delle trattative, bensì la dichiarazione confessoria di non aver stimolato il contraddittorio sulla lettera.

Aggiungono, che comunque gli Arbitri avrebbero dovuto rifiutare la ricezione di documenti trasmessi in modo unilaterale e del tutto irrituale e che il silenzio dei difensori degli Appellanti nel procedimento arbitrale non costituiva certo conferma per gli Arbitri di procedere alla deliberazione del Lodo.

Lamentano, altresì, la violazione delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo in quanto gli Arbitri avrebbero dovuto, sulla base anche della antecedente regolamentazione dell'attività delle parti, quanto meno imporre agli [REDACTED] il deposito della lettera e dei documenti presso la sede dell'arbitrato come previsto dalle norme del procedimento.

Criticano poi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della violazione del principio del contraddittorio, fossero necessari elementi oggettivi che provassero che gli Arbitri hanno tenuto conto della lettera e dei documenti dell'Avv. [REDACTED] per la propria decisione in quanto, ai fini della violazione del contraddittorio nell'arbitrato irrituale, non è necessario che gli Arbitri abbiano tenuto conto dei documenti trasmessi atteso che *“il principio del contraddittorio deve considerarsi regola processuale inderogabile di ordine pubblico, attinente alla conduzione del processo, il cui rispetto va verificato ex ante, prima della pronuncia del lodo, e non ex post, non apparendo ammissibile far dipendere caso per caso la valutazione della sua osservanza o meno del contenuto concreto della decisione adottata”* (Cass. n. 8540/2000).,



Aggiungono che, comunque, vi sono passaggi di motivazione nel Lodo, in cui gli arbitri, accogliendo la domanda di [REDACTED], hanno tenuto conto (anche solo a livello inconscio, facendosi suggestionare) di contenuti della lettera de quo, ossia la “emarginazione”, “l’arresto dei flussi informativi” e la “denigrazione della personalità e moralità di [REDACTED]”.

\*\*\*\*\*

A loro volta, gli appellati ripropongono in questa sede l’eccezione (ritenuta assorbita dal primo decidente) di tardività della revoca del mandato, perché intervenuta quando ormai la decisione arbitrale era stata assunta (29 settembre), il testo definitivo del lodo era stato deliberato e la motivazione ed il dispositivo erano stati redatti (20 ottobre, ore 16.00 e 18.42), e cioè quando ormai gli Arbitri avevano già esaurito il proprio compito e dovevano semplicemente svolgere l’attività consequenziale alla decisione (predisposizione e sottoscrizione di tre originali del lodo e della opinione dissenziente del [REDACTED]).

\*\*\*\*\*

Premesso che siffatta eccezione di tardività non può essere accolta, poiché il mandato può ritenersi esaurito -imponendosi la forma scritta *ad substantiam* - solo al momento della sottoscrizione dell’originale del Lodo da parte di tutti gli arbitri (che non ammette equipollenti – quali ad esempio mail di condivisione del contenuto della decisione o altro), sono privi di fondamento i motivi di censura mossi dagli appellanti [REDACTED].

Pacifico che l’istruttoria della causa deferita agli arbitri si è conclusa il 25 maggio 2016 con l’espressa rinuncia di entrambe le parti all’espletamento di ulteriore attività defensionale e con l’invito al Collegio arbitrale all’emissione del Lodo entro la data del 30 ottobre 2016 salvo il buon esito di auspiccate trattative, il documento incriminato – come correttamente ritenuto dal primo giudice- è rimasto processualmente al di fuori della controversia arbitrale, non essendo stato, peraltro correttamente, mai acquisito al fascicolo del procedimento ed utilizzato per la formazione del convincimento degli Arbitri, né doveva esserlo, riguardando solo l’evoluzione dello stato delle trattative.

Cioè, non è già a monte una “produzione” di atto, allo stesso modo in cui non verrebbe a far parte di un fascicolo di causa, una eventuale mail o corrispondenza privata (con annessi documenti) inviata direttamente da una delle parti al giudice, che non ha neanche l’onere di dichiararla formalmente inammissibile, non venendo neanche a comporre l’incartamento processuale sul quale decidere.

Ciò a differenza dell’ipotesi in cui lo scritto o il documento di una parte, sia pur in violazione delle regole processuali, venga comunque inserito nel fascicolo, nel qual caso, - in alternativa ad una rimessione sul ruolo, se ed in quanto si tratti di atti sui quali è doveroso sollecitare il contraddittorio perché



potenzialmente ammissibili e rilevanti - ne andrebbe dichiarata l'inammissibilità, anche con la sentenza finale : e tuttavia, pur in caso di omissione di una tale formale declaratoria, il fatto non avrebbe comunque refluenze sulla validità della pronuncia, in virtù del principio di effettività sotteso a quello del rispetto del contraddittorio ex art.101 c.p.c., se questa non ne abbia in concreto tenuto alcun conto .

Come peraltro di fatto è avvenuto, atteso gli Arbitri hanno ignorato le circostanze emergenti dai documenti allegati alla comunicazione dell'avv. ██████, come del resto non poteva essere altrimenti, perché del tutto estranee alla controversia definita dal Collegio Arbitrale- che si ricordi aveva ad oggetto la sussistenza o meno del lamentato inadempimento di controparte al momento della domanda - riferendosi a vicende semmai successive, dunque ininfluenti a quei fini, e volte più che altro ad illustrare il clima conflittuale venutosi a creare (gli stessi appellanti del resto sostengono che quella corrispondenza era volta d evidenziare la "distanza" tra le posizioni delle parti riconducibile alle iniziative assunte da ██████ nei confronti degli ██████) che non può che attenere, logicamente, alla fase extraprocessuale della trattativa conciliativa e non al merito della controversia.

Contrariamente all'assunto degli appellanti, quindi, il Collegio Arbitrale non avrebbe dovuto disporre il deposito della lettera e dei documenti presso la sede dell'arbitrato, come previsto dalle norme del procedimento.

Né è pertinente il richiamo a Cass. n. 8540/2000 (la cui massima recita "*il principio del contraddittorio deve considerarsi regola processuale inderogabile di ordine pubblico, attinente alla conduzione del processo, il cui rispetto va verificato ex ante, prima della pronuncia del lodo, e non ex post, non apparendo ammissibile far dipendere caso per caso la valutazione della sua osservanza o meno del contenuto concreto della decisione adottata*" che, come si evince in parte motiva, trattandosi di fattispecie affatto diversa da quella in esame, nel senso che il collegio arbitrale aveva in quel caso deciso "senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni ed a depositare scritti conclusivi".

Va in definitiva pertanto confermata la ritenuta inefficacia, perché priva di giusta causa, della revoca *de quo* (del tutto verosimilmente formulata *in limine litis* per averne presagito l'imminente esito negativo) e la conseguente validità del Lodo, non essendo stato violato il principio del contraddittorio.

\*\*\*\*\*

Passando all'esame degli altri motivi, si osserva.

**A)** - sub 5° motivo nell'atto d'appello: presunta erroneità della sentenza per mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

E ciò in quanto Collegio arbitrale non avrebbe liquidato un danno da risarcimento, bensì una somma corrispondente all'adempimento della prestazione inadempita (la differenza tra il prezzo delle azioni ██████ al quale sarebbe stata ceduta la partecipazione in una normale compravendita tra soggetti terzi e il



prezzo per le stesse pagato dagli appellanti), sicché il Collegio arbitrale, prima, e il Tribunale, poi, hanno giudicato *ultra petita*.

Una volta richiesto il risarcimento del danno, nella tesi degli appellanti, non era possibile liquidare anche l'adempimento in forma specifica (seppur in equivalente pecuniario, nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile, presupposto peraltro neppure dedotto nel procedimento arbitrale).

Anche tale motivo non coglie nel segno.

La domanda degli [REDACTED], come correttamente colto dal primo giudice, era unica, e cioè di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da liquidarsi in via equitativa, come previsto dalla clausola compromissoria, sulla base della differenza tra il prezzo pagato (che era stato 'scontato' proprio in virtù degli impegni assunti con l'Accordo Quadro poi inadempito dall'acquirente) e l'effettivo Equity Value della partecipazione ceduta.

Limitandosi alla domanda, gli Arbitri hanno riconosciuto l'inadempimento e quindi liquidato il danno adottando, quale criterio discretivo per la sua quantificazione, quello della prospettata differenza di prezzo, ed oltretutto operando un consistente abbattimento dell'importo; dunque senza duplicazione di poste, non essendosi affiancata a detta determinazione alcun'altra condanna (all'adempimento del contratto o altro), ulteriormente precisandosi al riguardo che nulla aveva a che vedere con l'inadempimento dell'Accordo Quadro, l'adempimento del contratto di compravendita del 60% delle quote, su cui infatti, non essendo mai insorta controversia, il Collegio non si è pronunciato.

\*\*\*\*\*

**B)** - sub 8° motivo nell'atto d'appello: il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato (*"gli arbitri hanno ritenuto che, nonostante tale ampliamento, il controllo di [REDACTED] fosse rimasto nelle mani dei due soci egemoni [REDACTED] e [REDACTED], titolari, attraverso [REDACTED], di oltre il 70% delle azioni della società, in contrasto con le previsioni dell'Accordo Quadro"*) sulla censura al Lodo, per errore di fatto, nella parte in cui afferma che essi [REDACTED] non avevano provato di essersi diligentemente adoperati per onorare l'Accordo Quadro, e cioè di trovare nuovi partner per ampliare la compagine sociale di [REDACTED] e realizzare l'auspicata partnership tra professionisti.

Il motivo va parimenti disatteso.

In linea di principio va osservato che *"Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto*



*determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (Cass.n. 15665 del 11/06/2019).*

Ciò posto, non si ravvisa, in base agli enunciati principi alcun errore di fatto nella decisione degli Arbitri, bensì all'evidenza – come ben rilevato dal primo decidente - una diversa valutazione delle risultanze probatorie, avendo gli stessi ritenuto che, pur a fronte dell'allargamento della partnership, poiché il controllo di ██████ era rimasto nelle mani dei due soci egemoni (██████ e ██████), titolari attraverso ██████ di oltre il 70% delle azioni ██████, ciò si poneva in contrasto con l'obbligo essenziale dell'Accordo Quadro.

Dunque, un convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti.

\*\*\*\*\*

C) - sub 9° motivo nell'atto d'appello di appello : presunta erroneità della sentenza in relazione al prezzo pagato agli ██████ per l'acquisto del 60% di ██████ (*“Al riguardo si rileva che il Collegio non ha ignorato la circostanza relativa all'incasso da parte della ██████ di ulteriori € 2.036.677, ma ha motivato il fatto di non tenerne conto ai fini della quantificazione del prezzo pagato da ██████ per l'acquisto del pacchetto del 60%, sulla base della qualificazione del titolo dell'incasso: una mera partita di giro per ritrasferire ai venditori l'utile dell'esercizio precedente l'alienazione”*)

Gli appellanti lamentano che, così facendo, la sentenza non avrebbe colto l'errore di fatto essenziale e rilevante contenuto nel Lodo, consistente nell'aver ritenuto che il prezzo pagato agli ██████ per l'acquisto del 60% di ██████ fosse pari a euro 6 milioni di euro invece che pari a oltre 8 milioni di euro.

In particolare contestano che il Lodo abbia imputato il pagamento di oltre euro 2 milioni non a titolo di prezzo, bensì a titolo di dividendi e quindi di “partita di giro”.

E poiché il Tribunale non avrebbe tenuto conto in alcun modo del testo dell'Accordo Quadro - *“pagamento del prezzo di cessione delle azioni (...) come segue, a scelta dei promissari acquirenti: € 6.000.000,00 al momento del Closing; € 1.500.000,00 oltre al conguaglio riferito all'effettivo utile netto conseguito da ██████ nell'esercizio 2008, al 30 giugno 2009”*- che letteralmente include il pagamento di oltre 2 milioni di euro nel prezzo delle azioni, la sentenza impugnata sarebbe per tale motivo errata.



Anche in tal caso non si ravvisa alcun errore di fatto.

Piuttosto, la liquidazione del danno è avvenuta, come imposto dalla clausola compromissoria, adottando un criterio equitativo, già di per sé non sindacabile, ed il fatto che siano stati pagati ulteriori 2 milioni di euro è imputabile esclusivamente ai dividendi maturati prima della cessione, ai quali [REDACTED] aveva diritto, mentre la circostanza che questa somma aggiuntiva siano stati qualificata come 'prezzo' poteva avere motivazioni unicamente fiscali e comunque si è trattato di una consapevole decisione del Collegio Arbitrale, che non ha ignorato la circostanza relativa all'incasso da parte della [REDACTED] di ulteriori € 2.036.677, ma ha motivato il fatto di non tenerne conto ai fini della quantificazione del prezzo

\*\*\*\*\*

A loro volta **con appello incidentale**, gli appellati [REDACTED] lamentano il rigetto della chiesta condanna, ex art 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo controparte precostituito maliziosamente i motivi dell'opposizione al Lodo una volta intuito l'esito sfavorevole del giudizio arbitrale, chiedendo determinarsi i danni nella misura di € 1.000.000,00 (ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa).

Il rilievo appare infondato atteso che, seppur le domande del [REDACTED] fossero prive, per come esposto, di fondamento, correttamente il primo decidente ha escluso che trasmodassero in un vero e proprio abuso del diritto di agire o resistere in giudizio, vertendo su questioni connesse alla peculiare applicabilità degli istituti processuali alla determinazione arbitrale.

\*\*\*\*\*

Le spese del presente grado seguono la sostanziale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (in base allo scaglione da 8 a 16 milioni di euro per la controversia sulla validità del Lodo che contiene una condanna rientrante in tale fascia, e in base allo scaglione di valore interminabile di particolare complessità per la controversia, nei confronti degli Arbitri, che riguarda la legittimità in sé della revoca del mandato).

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti principali ed incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

### **P.T.M**

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta gli appelli proposti da [REDACTED] [REDACTED] avverso le sentenze n.4432/2018 e 4440/2018 rese dal Tribunale di Milano; rigetta altresì l'appello incidentale proposto dagli appellati e, per l'effetto, conferma integralmente le impugnate sentenze.



Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 in favore degli appellati ██████████ in solido (scaglione da 8 a 16 milioni di euro) in € 15.519,00 per fase di studio, € 9.023,00 per fase introduttiva ed € 25.806,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione; in favore degli appellati ██████████, ██████████ e ██████████ (scaglione valore indeterminabile particolare complessità) in solido, in € 7.524,00 per fase di studio, € 4.374,00 per fase introduttiva ed € 12.510,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti principali ed incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.

Così deciso in Milano l'1.12.2020

Il Consigliere estensore  
dr. Francesco Distefano

Il Presidente  
dr.ssa Anna Mantovani

